

Ministro di Polizia. Per averlo dovranno i Perenti essere muniti di Certificato del Comitato de' Sussidj d'essere sussidiati, e della Carta di Sicurezza.

I Rifugiati di Pavia, e Como senza venire a Milano faranno istanza al Comitato de' Sussidj per i Passaporti, e manderanno le rispettive Carte di Sicurezza. Il Comitato se ne incaricherà col Ministro, e gli spedisce loro.

Il Comitato per l'adempimento di simili Superiori determinazioni vi previene, che dal ricapito di questa si presterà indefessamente al vostro disbrigo, allorchè vi presentate per godere delle enunciate disposizioni Governative.

Salute e fratellanza

AMADUZZI Presidente = MORELLI = GONZALES.

Angelucci Segretario.

Estratto de' Registri del Comitato di Governo.

Seduta del giorno 19 Fiorile anno 9 Rep.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la seguente

LEGGE

Milano li 19 Fiorile anno 9 Repubblicano.

LA CONSULTA LEGISLATIVA DELLA REPUBBLICA CISALPINA

69. Detto.
Legge, che deroga all'Editto del Governo Piemontese limitante gli affitti dei Terreni, dichiarandoli liberi anche nel Dipartimento dell'Agogna.

Considerando, che è conforme ai principj di un Governo libero il rimuovere gli ostacoli, che angustiano l'esercizio dei diritti di proprietà;
Considerando, che l'Editto del Governo Piemontese in data delli 19 Luglio 1797 (v. s.) con limitare a determinate quote di pensione la facoltà di concedere in affitto li terreni, sarebbe contrario non solo ai diritti di proprietà, ma altresì alla prosperità dell'agricoltura;

Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col Messaggio del 7 corrente mese

DETERMINA

1. Sono nel Dipartimento dell'Agogna permesse le locazioni de' terreni a qualunque quota di pensione esse rilevino.
2. Resta per quest'effetto d'ora in avanti derogato al disposto dall'Editto 19 Luglio 1797 (v. s.) del re di Sardegna, e così ad ogni altra coerente disposizione.

La presente Legge sarà stampata.

Firmat. = PETIET Presidente.

Sott. = Brunetti Pro-Segretario.

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Il Comitato di Governo

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA.

Clavena Segretario Generale.

Estratto de' Registri del Comitato di Governo

Seduta del giorno 19 Fiorile anno IX. Repubblicano.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la seguente

LEGGE

Milano li 19 Fiorile anno 9 Repubblicano.

LA CONSULTA LEGISLATIVA DELLA REPUBBLICA CISALPINA.

Detto giorno.
Legge, che determina accordato il diritto esclusivo di vendere le loro opere agli Autori, Compositori, Pittori, e Disegnatori nella Repubblica Cisalpina.

Considerando, che le produzioni dell'ingegno sono la più preziosa, e la più sacra delle proprietà;

Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo Messaggio 6 Fiorile corrente,

DETERMINA

1. Gli Autori di scritture d'ogni maniera, i Compositori di musica, i Pittori, e i Disegnatori, che faranno incidere quadri, o disegni, godranno per l'intero decorso della loro vita il diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le opere loro nel Territorio Cisalpino, e di cederne la proprietà in tutto, o in parte.
2. I loro Eredi, o Cessionarj godranno lo stesso diritto per lo spazio di dieci anni dopo la morte degli Autori.
3. I Magistrati competenti saranno tenuti di far confiscare ad istanza, ed a profitto degli Autori, Compositori, Pittori, o Disegnatori, ed altri loro Eredi, o Cessionarj, tutti gli esemplari delle edizioni impresse, o incise senza la permissione formale, e per iscritto degli Autori.
4. Ogni contraffattore sarà tenuto di pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di due mila esemplari dell'edizione originale.
5. Ogni spacciatore di edizione contraffatta, s'egli non è riconosciuto il contraffattore, sarà tenuto di pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di quattrocento esemplari della edizione originale.

6. Ogni

6. Ogni arbitrario editore di scritture, disegni, o musiche inedite d' Autori Cisalpini sarà verso loro tenuto alla reintegrazione dei danni da liquidarsi nelle vie civili.
 7. E' proibito alle Compagnie sceniche di dare alcuna Rappresentazione di Autori Cisalpini senza il loro assenso; ed i contravventori saranno parimenti tenuti alla reintegrazione dei danni nelle vie civili.
 8. Ogni Cittadino, il quale darà alla luce un' opera o di letteratura, o d' incisione, o di qualunque maniera, sarà tenuto di deporre due esemplari nella Biblioteca Nazionale, ritirandone ricevuta sottoscritta dal Bibliotecario, senza la quale non potrà essere ammesso in giustizia contro i contraffattori.
- La presente Legge sarà stampata.

Firmat. = PETIET Presidente.

Sott. = Brunetti Pro-Segret.

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Il Comitato di Governo

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA.

Clavena Segretario Gen.

Milano 21. Fiorile anno 9. Repubblicano.

Il Ministro della Guerra

P R O C L A M A.

Uno de' più importanti oggetti, de' quali deve occuparsi il Dipartimento della Guerra, onde ridurre a compimento le operazioni, su cui sarà basata la nuova Organizzazione delle Truppe ordinata dalla Legge 9. Nevoso scorso, è quello di assicurarsi dell'anzianità dei gradi degli Ufficiali, sulla quale in concorrenza di merito è principalmente fondato il loro diritto di attività attuale, e di futuro avanzamento. A questo fine furono già diramate delle Istruzioni ai Consigli Amministrativi de' Corpi, vennero stabilite delle Commissioni di Verificazione, e si replicarono anche negli Ordini del giorno le analoghe disposizioni. Ma i movimenti continui delle Truppe, la lontananza de' Corpi, e i diversi servizi degli Ufficiali distaccati, isolati, e soprannumerari furono cagione, che nè i Consigli Amministrativi potessero perfezionare il lavoro, di cui vennero incaricati, nè le Commissioni verificatrici ottenessero quel numero di documenti, che verisimilmente pareggiasse la quantità degli Ufficiali cadenti sotto il loro esame. Sebbene i termini antecedentemente stabiliti alla produzione di codesti documenti sieno trascorsi, tuttavia il Ministro della Guerra valutando per una parte i motivi che possono averla ritardata, e premuroso per l'altra che sia al più presto condotta a termine tanto dai Consigli d' Amministrazione, quanto dalla Commissione verificatrice, la lista generale delle rispettive anzianità, stabilisce quanto segue:

1. Ogni Ufficiale, che in qualunque modo fa parte di un Corpo appartenente alle Divisioni Italica, e Cisalpina, deve trasmettere, se non lo avesse ancor fatto, il proprio Stato di servizi, ed i Documenti comprovanti i suoi titoli rispettivi al Consiglio Amministrativo del suo Corpo, entro lo spazio di tre decadi decorribili da questo giorno.
2. I Consigli Amministrativi, che ancora non avessero spedito al Dipartimento della Guerra il quadro degli Ufficiali del loro Corpo a norma degli anteriori ordini ricevuti, o che si ritrovassero nel caso di aggiungervi un supplemento, ve lo inoltreranno al più tardi entro l'ultima decade del prossimo venturo Pratile.
3. La Commissione di verificazione de' titoli degli Ufficiali isolati, istituita con Proclama del Ministro della Guerra del 23 Piovoso scorso, e stabilita in Cremona, viene ora trasferita in Milano, e incomincia con questo giorno il di lei lavoro.
4. S' intende per Ufficiale isolato ogni Ufficiale Cisalpino, che non faccia parte di alcuno de' Corpi d' Infanteria, o Cavalleria appartenenti alle Divisioni Italica, e Cisalpina.
5. Ogni Ufficiale isolato, che non avesse ancora prodotto alla suddetta Commissione lo Stato del suo servizio, e i documenti comprovanti i suoi titoli, dovrà farlene la trasmissione entro il termine di tre decadi, decorribili da questa data.
6. I pieghi contenenti questi allegati saranno diretti = *Alla Commissione di Verificazione dei titoli degli Ufficiali Cisalpini isolati*, e per maggiore speditezza avranno una sovrapposte colla direzione = *Al Ministro della Guerra*.
7. I Documenti da trasmettersi devono essere possibilmente gli originali; tuttavia, se alcuno avesse timor di smarrirli, è permesso che siano mandati in copia, purchè la copia sia collazionata, e confermata o da un pubblico Notaro, o dal Pretore Locale, o da qualunque altra Autorità Militare, e Civile Cisalpina, la cui firma sia sempre certiorata, e riconosciuta dalla Municipalità locale, o meglio dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento, o da alcuno de' Commissarij del Governo presso le Amministrazioni, o presso i Tribunali.
8. Codesti documenti verranno accompagnati da un duplice elenco: uno di essi sarà ritenuto; l' altro verrà prontamente restituito firmato dalla Commissione, per servire di ricevuta.
9. Dopo il giorno 20 Pratile prossimo la Commissione non riceve Carte di verun altro Ufficiale: compie il di lei lavoro, e dentro la decade lo rimette al Ministro della Guerra insieme a tutti i documenti relativi.

Tom. II.

21 Fiorile.
Proclama del Ministro della Guerra, che ordina agli Ufficiali Cisalpini di trasmettere al Consiglio Amministr. del suo corpo il proprio stato de' servizi prestati.